

*47. Notifica a priori per informazione*

- a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura più favorevoli per una data operazione o una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema globale, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, specificando le ragioni della deroga prevista, ad esempio, la necessità di adeguarsi alla concorrenza internazionale, e il corrispondente tasso di premio da applicare.
- b) L'assicuratore che intenda applicare un premio più basso di quello che ha notificato su base annua in base al punto 45, lettera b) del presente allegato, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa.
- c) L'assicuratore che, dopo la notifica effettuata da un altro assicuratore in base alla lettera a) o b) del presente punto, intenda concedere condizioni più favorevoli di quelle oggetto di detta notifica comunica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare.
- d) L'assicuratore che, a norma del punto 41, lettera c) del presente allegato, intenda garantire operazioni con debitori di paesi per i quali in genere non offre copertura notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare.

*48. Notifica a posteriori per informazione*

- a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura meno favorevoli per una data operazione o per una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema complessivo, ne informa entro e non oltre il 31 gennaio gli altri assicuratori e la Commissione per l'anno civile precedente.
- b) L'assicuratore che decida di adeguare uno o più elementi della sua politica assicurativa per paese quale notificata su base annua in base al punto 45, lettera b) ne informa prontamente gli altri assicuratori e la Commissione.
- c) L'assicuratore che, dopo una notifica effettuata in base al punto 47, lettere a) e/o b), intenda concedere condizioni uguali a quelle oggetto di detta notifica ne informa prontamente gli altri assicuratori e la Commissione.
- d) L'assicuratore fornisce prontamente risposte dettagliate a ogni richiesta di precisazioni o informazioni di altri assicuratori o della Commissione in merito alla sua attività.

*49. Utilizzazione di un sistema di posta elettronica*

Tutte le notifiche sono di norma effettuate mediante un sistema di posta elettronica o, se necessario, mediante altri mezzi di comunicazione scritta immediata.